



COMUNE DI FICARRA

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

P.zza P. Mattarella – 98062 FICARRA – tel. 0941 582666 – Fax 0941 582037 –
segreteria@ficarra.it

ORDINANZA N.17 del 07 MAGGIO 2020

IL SINDACO

PREMESSO che da diversi giorni da larghe fasce della cittadinanza è stata lamentata, con estrema veemenza, la impossibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e di prima necessità scegliendo, a proprio piacimento, il come ed il dove effettuare l'acquisto alle condizioni ritenute da ciascuno più convenienti;

DATO ATTO che la limitazione della libertà di acquisto dei cittadini, a seguito di stringenti misure di distanziamento sociale, è stata efficacissima ed ampiamente giustificata nella prima fase dell'emergenza di diffusione della patologia denominata COVID19;

CONSIDERATO che in una situazione generale per la quale, quanto alla Regione Sicilia, il contagio da SARS-CoV-2 ed i conseguenti casi di COVID-19 sono, ormai da alcuni giorni, assolutamente sotto controllo se non in regresso e ciò ha consentito, a mezzo dell'ordinanza n. 18 adottata dal Presidente della Regione Siciliana in data 30 aprile 2020, un allentamento delle misure di distanziamento sociale nel periodo intercorrente fra il 4 ed il 17 maggio 2020;

ACCLARATO che il Dipartimento Protezione Civile della Regione Sicilia (DRPC), con circolare n. 13 del 6 maggio 2020, recante in oggetto: *“Emergenza COVID-19 – chiarimenti a quesiti formulati in relazione all’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020”*, ha, fra l'altro, chiarito, nel capoverso rubricato *“ambulanti”*, che *“Con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche è consentita la vendita dei generi alimentari nei mercati all’aperto, nonché la commercializzazione (anche attraverso ambulanti) purché l’attività sia regolamentata dai Sindaci per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale ed il rispetto delle misure igieniche precauzionali. Gli operatori, in ogni caso, sono tenuti all’uso costante di mascherina e all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante”*

VISTO il regolamento comunale di igiene e sanità;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.L. n.267 del 18.08.2000 riguardante le ordinanze contingibili ed urgenti a carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione

ORDINA

Al fine di adeguare la locale rete commerciale di vendita di generi alimentari e di prima necessità a servizio dei cittadini alle disposizioni da ultimo diramate dagli organismi sovracomunali competenti a regolamentare il regime delle attività possibili nella fase di emergenza CIVID-19, è consentita, al momento limitatamente al periodo 6 maggio 2020 - 17 maggio 2020, ai titolari di licenza per il commercio ambulante di generi alimentari, con modalità itinerante, la ripresa dell'esercizio dello stesso alle seguenti condizioni:

• **rispetto, nell'attività di vendita, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro dagli occasionali avventori e di questi ultimi fra di loro;**

- **utilizzo costante di mascherina e guanti monouso in tutte le fasi di vendita, sia per gli addetti che per gli acquirenti;**
- **messa a disposizione della clientela di prodotto igienizzante in prossimità del registratore di cassa;**
- **obbligo di contingentamento nell'attività di vendita e conseguente divieto assoluto di assembramento in prossimità del mezzo su cui sono trasportate le derrate alimentari in vendita;**
- **divieto assoluto per la clientela di toccare con le mani i prodotti in vendita.**

L'attività di vendita itinerante su suolo pubblico viene consentita dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 18:00 con l'assoluta esclusione delle giornate festive e della domenica.

È fatto obbligo di igienizzare e sanificare giornalmente, al termine dell'attività di vendita, le attrezzature utilizzate per la stessa nonché il mezzo su cui i generi alimentari vengono trasportati ed esposti al pubblico.

AVVISA

che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Sanzioni e controlli - Inoltre, per la violazione di quanto prescritto dalla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa di 500,00 euro e ove applicabili, le sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

che la presente ordinanza potrà essere oggetto di modifiche nell'arco temporale della sua efficacia ed esecutorietà in ragione dell'incalzante evolversi del quadro normativo e provvedimentale in materia di emergenza COVID-19.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante: -Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo: www.comuneficarra.it e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - Alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;
 - Alla Stazione Carabinieri di Ficarra;
 - Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Capo d'Orlando
 - All'Ufficio del Governo- Prefettura di Messina;
 - All'ASP Messina – Distretto di Patti;
 - Al Commissariato di P.S. di Patti.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà, nei termini di legge, proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione.

Ficarra, 06 maggio 2020



IL SINDACO
Gaetano Artale